

TAR Lazio – Sezione III-quater – sentenza n. 5124 del 3 maggio 2017

MANCATA AMMISSIONE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE: ATTENZIONE AD IMPUGNARE ANCHE LA GRADUATORIA DEFINITIVA

Viene impugnata la mancata ammissione dei ricorrenti alla procedura concorsuale per l'accesso al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Lazio. Motivo di siffatta esclusione: mancato possesso, al momento della scadenza della domanda di partecipazione, del titolo di abilitazione alla professione medica.

I ricorrenti si sono limitati alla sola impugnativa del bando e dell'atto di ammissione alla relativa procedura ma non hanno altresì impugnato gli esiti della procedura concorsuale stessa: pertanto, nessun'utilità potrebbe derivare dall'eventuale accoglimento del ricorso poiché sarebbero in ogni caso fatti salvi i provvedimenti a valle, ovvero la graduatoria finale. Le eventuali illegittimità del bando e dell'esclusione si riflettono sull'atto finale semplicemente viziandolo (c.d. invalidità viziante), con conseguente onere di impugnarlo anche laddove bando ed esclusione siano già stati fatti oggetto di gravame.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - (Sezione Terza Quater) - ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7445 del 2016, proposto da:

.....

contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Prezioso C.F. PRZLNE63A71H501U, con domicilio eletto presso gli Uffici della Avvocatura Regionale in Roma, via Marcantonio Colonna,27;

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Direzione Salute e Politiche Sociali non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- delle liste degli ammessi in seguito alla presentazione della domanda per la partecipazione al concorso bandito per far accedere n. 70 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Lazio relativo agli anni 2016-2019;
- del relativo bando di concorso n. 03568 del 12 aprile 2016 nella parte in cui (art. 2, comma 2) prevede che il candidato sia in possesso dell'abilitazione professionale in Italia e dell'iscrizione all'albo dei medici chirurghi di un Ordine provinciale della Repubblica italiana, nonché nella parte in cui (art. 2, comma 3) prevede che tali requisiti debbano essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
- del D.M. Salute del 7 marzo 2006 in parte qua (art. 5);

- del bando di concorso del Ministero della Salute relativo al concorso per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in Medicina generale pubblicato in G.U. – 4^a Serie speciale n. 35 del 3 maggio 2016;

nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell'amministrazione intimata all'adozione del relativo provvedimento di convocazione dei ricorrenti o, in via subordinata, al risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Ministero della Salute;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2017 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Viene impugnata sotto plurimi profili la mancata ammissione dei ricorrenti alla procedura concorsuale per l'accesso al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Lazio. Motivo di siffatta esclusione: mancato possesso, al momento della scadenza della domanda di partecipazione, del titolo di abilitazione alla professione medica.

Si costituivano in giudizio le amministrazioni regionali e statali intimata.

In vista della pubblica udienza l'amministrazione regionale depositava memoria, accompagnata da relativa documentazione, dalla quale si evince che, con determinazione regionale n. G11785 del 14 ottobre 2016 (pubblicata sul BURL n. 84, supplemento n. 1, del 20 ottobre 2016) era stata approvata la relativa graduatoria finale di merito. Atto questo non altrimenti impugnato mediante motivi aggiunti.

Alla pubblica udienza del 21 aprile 2017 la causa veniva infine trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso osserva il collegio come i ricorrenti si siano limitati alla sola impugnativa del bando e dell'atto di ammissione alla relativa procedura ma non abbiano altresì impugnato gli esiti della procedura concorsuale stessa: pertanto, nessun utilità potrebbe derivare dall'eventuale accoglimento del ricorso poiché sarebbero in ogni caso fatti salvi i provvedimenti a valle, ovvero la graduatoria finale.

Come già affermato in giurisprudenza (cfr., ex multis, TAR Parma, sez. I, 5.01.2017, n. 5), con orientamento dal quale la Sezione non ha motivo di discostarsi, "con specifico riferimento alla materia dei concorsi pubblici si deve escludere che tra la deliberazione di indire la selezione e il bando di concorso, da un lato, e l'approvazione della graduatoria finale, dall'altro lato, sussista un rapporto di consequenzialità diretta ed immediata tale da giustificare l'automatica caducazione di quest'ultima per effetto dell'eventuale illegittimità dei primi. È indubbio, infatti, che l'approvazione della graduatoria definitiva è il risultato di ulteriori e più ampie valutazioni rispetto a quelle compiute in sede di adozione della lex specialis e dei successivi atti endoprocedimentali. Ne consegue che le eventuali illegittimità del bando e dell'esclusione si riflettono sull'atto finale

semplicemente viziandolo (c.d. invalidità viziante), con conseguente onere di impugnarlo anche laddove bando ed esclusione siano già stati fatti oggetto di gravame (cfr., in termini, TAR Sardegna - Cagliari, sez. II, 6.03.2013, n. 205; che richiama anche la consolidata giurisprudenza in materia: Cons. Stato, sez. V, 9.03.2012, n. 1347; Cons. Stato, sez. V, 9.02.2010, n. 622; Cons. Stato, sez. VI, 25.01.2008, n. 207; Cons. Stato, Sez. III, 1.02.2012, n. 503; TAR Sardegna, Sez. II, 16.05.2012, n. 544; TAR Valle d'Aosta 14.07.2010, n. 49; TAR Sicilia, Palermo, 16.12.2014, n. 3304). Il principio trova ulteriore conferma nella più recente giurisprudenza laddove si afferma che "il ricorrente che ha impugnato l'esclusione, a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito del concorso di che trattasi, ha l'onere di impugnare anche tale provvedimento, non potendosi ritenere che un eventuale annullamento del provvedimento di esclusione possa avere un effetto caducante della graduatoria stessa. La mancata impugnazione della graduatoria finale di un concorso, infatti, si risolve in un profilo di improcedibilità del ricorso rivolto avverso il provvedimento di esclusione dallo stesso in quanto, per i pubblici concorsi, l'atto finale costituito dalla delibera di approvazione della graduatoria, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto che determina la lesione del ricorrente, non ne costituisce conseguenza inevitabile atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso. L'omessa impugnazione della graduatoria finale del concorso, pertanto, comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non potendo l'eventuale annullamento del provvedimento di esclusione di un candidato incidere su un atto, quale la graduatoria definitiva di merito, ormai divenuto inoppugnabile, con la conseguenza che l'eventuale annullamento del provvedimento di esclusione non potrebbe produrre alcun effetto utile per l'interessato (vedi, da ultimo, TAR Lazio, Sez. I-bis, n. 709/2016; TAR Lazio, Roma, Sez. I, 3.03.2016, n. 2788).

Alla luce di quanto sopra evidenziato il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile stante la mancata impugnazione degli atti della procedura concorsuale concernenti, in particolare, la graduatoria finale e l'approvazione della stessa.

Le spese di giudizio sono poste a carico dei ricorrenti nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione terza quater, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00 in favore di ciascuna delle amministrazioni resistenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone,	Presidente
Alfredo Storto,	Consigliere
Massimo Santini,	Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Massimo Santini	Giuseppe Sapone